



Ministero dell'Istruzione

IPSSEOA - "R.A. COSTAGGINI"-RIETI
Prot. 0015046 del 05/11/2020
06-02 (Uscita)

CAPITOLATO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di campagna informativa finalizzata alla diffusione di informazioni corrette legate all'Emergenza sanitaria da Virus COVID-19 e per lo scambio di buone pratiche di partecipazione attiva degli studenti per la tutela della salute e del benessere.

CIG: 85034504ED

Art. 1 – Oggetto del Servizio

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di campagna informativa finalizzata alla diffusione di informazioni corrette legate all'Emergenza sanitaria da Virus COVID-19 e per lo scambio di buone pratiche di partecipazione attiva degli studenti per la tutela della salute e del benessere.
2. Il progetto dovrà proporre nella più ampia libertà metodologica ed espressiva attività di comunicazione e informazione prevedendo:
 - Implementazione di idonei strumenti di comunicazione per informare giovani e sui comportamenti da adottare, condividere esperienze e promuovere buone pratiche per la tutela della salute e del benessere in senso ampio;
 - Implementazione di idonei strumenti di comunicazione per informare adulti, docenti e genitori, riguardo comportamenti da adottare e pratica per la tutela della salute e del benessere;
 - Realizzazione di percorsi on line gestiti da esperti e professionisti del settore per garantire, anche a distanza, un servizio di informazione da diffondere attraverso canali dedicati;
 - Creazione di una sezione informativa on line dedicata al dibattito e alla condivisione di notizie, approfondimenti con il contributo di studenti ed esperti;
 - Coinvolgimento degli studenti nella realizzazione di contributi originali relativi al loro punto di vista in merito ai mesi trascorsi e al rientro a scuola.

Art. 2 – Gruppo di Lavoro

1. In relazione al servizio descritto nell'art. 1 del presente capitolato è richiesto un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito almeno da n. 40 operatori. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, deve essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:
 - a) professionisti nel campo della comunicazione e/o del giornalismo;
 - b) professionisti con esperienza in attività di progettazione realizzate in collaborazione con istituti scolastici del territorio nazionale;
 - c) esperti nella produzione multimediale e nella gestione/utilizzo di strumenti tecnici idonei alle finalità di comunicazione del progetto;
 - d) esperti/tecnici con esperienza nella gestione di sistemi informatici idonei alle finalità del progetto;
 - e) esperti in collaborazione con scuole e studenti.
2. Il gruppo deve essere dotato di autonoma strumentazione tecnica ed informatica per tutta la durata del servizio.
3. È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze



Ministero dell'Istruzione

professionali e dell'impegno previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché un curriculum vitae da presentare (all'interno della busta B di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara) con le generalità oscurate secondo le modalità e la forma indicate nella lettera di invito, salva la successiva necessaria indicazione delle generalità in caso di aggiudicazione della gara.

Art. 3 – Disposizioni relative al Gruppo di Lavoro.

1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.
2. Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero, su richiesta della SA i componenti il gruppo di lavoro devono rendersi disponibili all'espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.
3. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

Art. 4 – Piano di Lavoro

1. Il servizio deve essere erogato con la necessaria flessibilità operativa e deve interessare almeno 400 istituti scolastici dell'intero territorio nazionale. Lo specifico adattamento di modalità, tempi e percentuali di presenza dovrà essere congeniale all'oggetto del servizio.

Art. 5 – Durata del Servizio

1. Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2020.

Art.6 – Importo a base di gara

1. L'importo posto a base di gara per l'espletamento del servizio è fissato in € 300.000,00 I.V.A. inclusa come per legge, comprensivo di tutti gli oneri.
2. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi che verranno affidati, compresi tutti i costi di trasferta.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, pertanto si esclude la revisione dei prezzi.
5. E' vietato, a pena di esclusione, presentare offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Art. 7 – Modalità di espletamento della gara e criterio di aggiudicazione

1. La procedura di gara prescelta è quella aperta così come definita dall'articolo 60 del d.lgs. n. 50 del 2016.

2. L'aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 8 – Stipula del contratto

1. Il contratto verrà stipulato in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 14 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. In ogni caso il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell'offerta.
3. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo il dirigente responsabile può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è contenuta nel disciplinare di gara.

Art. 9 – Garanzia di esecuzione del contratto

1. A garanzia degli impegni assunti, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, l'impegno dovrà fare riferimento a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
4. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica di conformità e sempre che non pendano controversie.

Art. 10 – Tempistica

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nel piano esecutivo di progetto che deve tener conto del programma

presentato.

Art. 11 – osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali prescelti, funzionali alla realizzazione del progetto sollevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato e relativo Disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore.

Art. 12 – Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnate anche le sorgenti dei programmi.
2. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Art. 13 – Oneri e obblighi dell'aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario, al fine di garantire una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica necessaria per l'espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente

Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'Amministrazione. L'Aggiudicatario avrà accesso ai locali dell'Amministrazione e alla documentazione dell'Amministrazione solo dietro autorizzazione dell'Amministrazione stessa.

2. I professionisti impiegati dall'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
3. Su istanza dell'Amministrazione, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all'Amministrazione.
4. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicità legale entro sessanta giorni dall'aggiudicazione – e comunque entro la data fissata per la stipulazione del contratto se anteriore -come previsto dall'art. 34, co. 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") e dall'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante la prestazione della fornitura, o comunque in relazione ad essa, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione oggetto di appalto.
2. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gare CIG.

Art. 16 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento sarà effettuato in 3 tranche:
 - a. la prima del 50% corrisposta dopo la stipula del contratto,
 - b. la seconda pari al 30% alla realizzazione dell'80% delle attività, a seguito di invio della reportistica su quanto svolto nel rispetto del progetto;
 - c. la terza, a saldo, pari al 20% verrà erogata a seguito della trasmissione della documentazione, regolarmente siglata dal legale rappresentante, comprensiva di rendicontazione, delle somme spese e una relazione delle attività svolte.
2. In occasione di ciascun pagamento deve essere emessa e inoltrata regolare fattura esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3/04/2013, con applicazione dello "split payment" dell'Iva nella quale dovrà essere riportato il seguente codice univoco di fatturazione: UFQOBD
3. La liquidazione dell'importo avviene mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Aggiudicatario entro 30 giorni dal suo ricevimento e dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dal Ministero dell'Istruzione senza che l'Istituto debba effettuare alcun anticipo di cassa e senza oneri di mora.

Art. 17 – Cause di risoluzione anticipata

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
2. Il contratto si intende, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'articolo 17 del presente Capitolato.
3. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
 2. violazione dell'obbligo di riservatezza;
 3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
 4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 5. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;
 6. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.
4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventa operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'aggiudicatario, tramite PEC. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà, altresì, all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

Art. 18 – Recesso

1. L'Amministrazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dal presente capitolato.
2. E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con la SA.

Art. 19 – Legge applicabile e foro competente

1. Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, non componibili in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Rieti. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.



Ministero dell'Istruzione

Art. 20 – Rinvio

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Onofri*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa